



Legge federale *Progetto preliminare* sulla trasmissione di dati degli assicuratori nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del
Consiglio degli Stati del [data della decisione della Commissione]¹;

visto il parere del Consiglio federale del [data]²,

decreta:

I

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Legge federale del 18 marzo 1994³ sull'assicurazione malattie

Titolo prima dell'art. 21

Sezione 4: Trasmissione di dati e statistiche

Art. 21 Dati degli assicuratori

¹ Gli assicuratori sono tenuti a trasmettere regolarmente all'Ufficio federale i dati necessari per l'adempimento dei suoi compiti secondo la presente legge.

² I dati devono essere trasmessi in forma aggregata. Il Consiglio federale può prevedere che debbano essere trasmessi inoltre i dati di ogni assicurato nel caso in cui i dati aggregati non siano sufficienti per l'adempimento dei seguenti compiti e i dati di ogni assicurato non possano essere raccolti in altro modo:

- a. sorvegliare l'evoluzione dei costi secondo il tipo di prestazione e il fornitore di prestazioni nonché elaborare le basi decisionali per misure volte a contenere l'evoluzione dei costi;

RS ...

¹ FF 2018 ...

² FF 2018 ...

³ RS 832.10

- b. analizzare gli effetti della legge e della sua relativa esecuzione nonché elaborare le basi decisionali in vista di modifiche della legge e della sua relativa esecuzione;
- c. valutare la compensazione dei rischi.

Minoranza (Stöckli, Berberat, Bruderer Wyss, Rechsteiner Paul)

- d. valutare e verificare l'economicità e la qualità delle prestazioni nel settore dei medicinali nonché nel settore dei mezzi e degli apparecchi.

³ L'Ufficio federale è responsabile affinché nell'ambito dell'utilizzazione dei dati sia salvaguardato l'anonimato degli assicurati.

Art. 23, rubrica

Statistiche

2. Legge del 26 settembre 2014⁴ sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

Art. 35, rubrica e cpv. 2

Obbligo d'informare, di trasmettere dati e di notificare

² Sono tenute a trasmettere regolarmente all'autorità di vigilanza i dati necessari per adempiere i suoi compiti secondo la presente legge. I dati devono essere trasmessi in forma aggregata. Il Consiglio federale può prevedere che debbano essere trasmessi inoltre i dati di ogni assicurato se questo è necessario per adempiere determinati compiti di vigilanza; designa questi compiti e i dati di ogni assicurato che devono essere trasmessi. L'autorità di vigilanza è responsabile affinché nell'ambito dell'utilizzazione dei dati sia salvaguardato l'anonimato degli assicurati.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁴ RS 832.12